



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
*Sezione controversie del lavoro*

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Claudio Bisi	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. RGA  
avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro,  
pubblicata il \_\_\_\_\_ ;  
avente ad oggetto riconoscimento anzianità di servizio pre – ruolo;  
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data \_\_\_\_\_ ;  
promossa da:

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (C.F. 80054330586) in  
persona del Direttore *pro-tempore*, rappresentata e difesa per legge  
dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici,  
\_\_\_\_\_ è legalmente domiciliata;

\_\_\_\_\_ appellante;

contro

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa  
dall'avv. Emanuele De Lucia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
Roma;

\_\_\_\_\_ appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;  
esaminati gli atti e i documenti di causa;  
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 221,

comma 4° D. L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020 n. 77 e dell'art. 23, comma 1° del D.L. n. 137/2020 e successive proroghe;

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera sintetica ma, al contempo, esaustiva nella gravata pronuncia ove si ha modo di leggere: << [...] *Con ricorso depositato in data*

*... dipendente di ruolo del CNR inquadrato nel profilo di Ricercatore, III livello professionale del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, svolgendo la propria attività di ricerca scientifica presso*

*... dopo aver premesso che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze del CNR a tempo determinato nel periodo*

*... e ...}, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato nel periodo a tempo determinato.*

*La domanda della ricorrente ha il suo fondamento nella violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 del Direttiva n. 1999/70/CE. [...] >>.*

Il CNR, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese della controparte, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate in causa. Istruita la causa su base documentale, il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza n. ..., pubblicata il ..., ha definito la vertenza così statuendo: “[...] *Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

- *accerta il diritto di ... alla progressione professionale e alla percezione delle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità dalla prima assunzione a termine ...); per l'effetto, condanna il CNR a versare in suo favore le differenze stipendiali maturate cumulando i diversi periodi lavorati, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto;*

• *condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 1.000,00 per C.u., oltre IVA e CPA e spese forfettarie ex lege*".

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, ha ritenuto che il mancato riconoscimento in favore della sig.ra [redacted], al momento della sua immissione in ruolo dal [redacted] a seguito della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 D. Lgs n. 75/2017, dell'anzianità di servizio da lei maturata alle dipendenze del CNR nei periodi in cui era assunta con contratti a tempo determinato integri una violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 della Direttiva n. 1999/70/CE, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che giustifichi il diverso trattamento rispetto ai dipendenti assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato.

Con ricorso datato [redacted], il CNR ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, formulando le seguenti conclusioni: *"vaglia l'Ecc.ma Corte riformare la sentenza impugnata nei limiti dell'appello proposto. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio"*.

L'appello del CNR è affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame, rubricato: *"Della violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria. Mancanza di effetti vincolanti dei precedenti della Corte di Giustizia richiamati. La contrattazione collettiva"*, a mezzo del quale l'ente appellante ha censurato le valutazioni in diritto operate dal Giudice *a quo* alla luce delle difese già svolte in prime cure.

La sig.ra [redacted], ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello *ex adverso* proposto ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"piaccia all'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata."*

*Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario"*, prestando così acquiescenza all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da parte del Giudice di prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal CNR non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Ed invero il Giudice della nomofilachia si è già espresso sulla tematica oggetto di



causa della riconoscibilità dell'anzianità pre-ruolo ai Ricercatori assunti a tempo indeterminato mediante processi di "stabilizzazione" (mentre non consta ancora pronuncia sulla fattispecie parzialmente diversa dell'assunzione a tempo indeterminato, dopo contratti a termine, sulla base della partecipazione del Ricercatore a concorso esterno, cui si riferiscono alcuni dei precedenti giurisprudenziali evocati dall'appellante) e ciò con l'ordinanza n. 27950 / 23.11.2017 (e successive conformi ord. n. 4195 / 2019 e sent. n. 15231 / 2020), applicativa dei principi posti in materia dalla giurisprudenza euro-unitaria, già diffusamente richiamata e correttamente applicata dal Tribunale di Bologna, relazionando i principi alla fattispecie concreta sulla base di circostanze di fatto che non sono state specificamente e tempestivamente contestate dall'appellante.

Le argomentazioni svolte dall'appellante trovano dunque, *in toto et in singulis*, replica nella giurisprudenza della Corte di cassazione, cui si rinvia, laddove è stato chiarito, in sintesi, con riferimento appunto al C.N.R., che *"in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo"*.

Non v'è ragione per discostarsi dal predetto indirizzo ermeneutico, peraltro già in precedenza adottato dalle pronunce di questa Corte.

Per questi motivi, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto dal CNR deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per fase e valore di cui al DM. 55/2014, tenuto conto in particolare del disposto dell'art. 4 del decreto cit.

Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto dal CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, confermando integralmente la sentenza gravata;
- condanna il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.F. 80054330586) in persona del Direttore *pro-tempore* al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € \_\_\_\_\_ a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele De Lucia, procuratore antistatario di parte appellata;
- dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.12.2021

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Germano Virzi



Il Presidente  
dott. Carlo Coco



minuta depositata il 3.12.2021

